



Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori

VADEMECUM PER I VENDITORI OCCASIONALI SU AREA PUBBLICA

Il presente Vademecum contiene indicazioni utili a coloro che svolgono attività di vendita occasionale su area pubblica (c.d. hobbisti).

I venditori occasionali, sono quei soggetti che vendono per un massimo di trentasei volte all'anno sul territorio della Regione Piemonte, beni di modico valore nei mercatini del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia.

Il venditore occasionale può vendere beni di sua proprietà o collezionati o realizzati mediante la propria abilità ed aventi un prezzo di vendita non superiore a 150,00 euro ciascuno, mentre non può vendere generi alimentari.

Per poter vendere nei mercatini è necessario essere in possesso di uno specifico tesserino, da richiedere al Comune di residenza (per i cittadini piemontesi) o al primo Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il venditore intende partecipare (per i cittadini che provengono da fuori Regione o da altri Stati).

Richiesta del tesserino

Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino al:

- Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
 - Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione o da altri Stati.
- Per richiedere il tesserino è necessario dotarsi di 2 marche da bollo da 16 Euro e una fototessera.
 - Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle **trentasei** partecipazioni ai mercatini (**il limite massimo di partecipazioni annue ai mercatini non si applica in occasione delle feste patronali**).
 - La domanda del tesserino contiene le generalità dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale).
 - E' necessario inoltre auto-certificare il possesso dei requisiti di onorabilità, attestare la propria condizione di venditore occasionale, di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità.
 - Il tesserino non è cedibile o trasferibile ad altro operatore.

- Esauriti gli spazi sul tesserino, il venditore occasionale potrà richiederne uno nuovo solo qualora siano decorsi dodici mesi dal rilascio del primo tesserino.
- Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza.
- In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiedere al Comune di rilascio dello stesso un duplicato. Alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti.
- E' fatto obbligo ai venditori occasionali di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione.

Modalità di partecipazione al mercatino

- Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve inviare al soggetto organizzatore dell'evento (Comune o altro soggetto terzo) apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.
- Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita.
- Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco.
- Il tesserino del venditore occasionale verrà vidimato, mediante apposizione di timbro, ogni singola partecipazione al mercatino.
- Nell'ambito della Regione Piemonte, la vendita occasionale da parte dei cd. hobbisti è consentita soltanto all'interno dei mercatini.
- Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale. I Comuni possono richiedere che l'operatore professionale dichiari i beni che pone vendita nell'ambito dell'attività professionale.
- Il titolare del tesserino dovrà essere personalmente presente durante tutta la durata del mercatino.

Tipologia di beni ammessi alla vendita

- Beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
- beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità.
- Per "beni propri" si intende: beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale.
- Le tipologie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:

- capi di abbigliamento (maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe etc);
- articoli di ferramenta (chiodi, puntine, viti etc);
- articoli di cancelleria (penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste ect);
- vasellame (ciotole, tazzine, piatti etc);
- merce varia quali dischi, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, lettini, giochi etc;
- beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità es. piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere etc.

Sospensione del tesserino

- Il tesserino è revocato nel caso in cui il venditore occasionale superi il limite delle 36 partecipazioni annuali, il venditore **non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale sino al rinnovo dello stesso.**

Revoca del tesserino

- Il tesserino è revocato qualora il venditore occasionale perda i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010.

Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento **di una somma da euro 100** nei seguenti casi:

- mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza in caso di controllo;
- superamento del limite di prezzo di euro 150,00 per ciascun bene posto in vendita;
- venditore occasionale che partecipa ai mercatini senza essersi preventivamente munito del necessario tesserino. In questo caso è inoltre disposta l'immediata esclusione del venditore occasionale dal mercatino.

Modulistica allegata:

- [Domanda di rilascio tesserino per la vendita occasionale](#)
- [Manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino](#)
- [Elenco dei beni posti in vendita](#)

**A cura di
Juliana Cerutti
Caterina Infanti**